

ALLEGATO

CRITERI E CONDIZIONI MINIMI PER LA GESTIONE DECENTRATA DA PARTE DELLE AGENZIE ESECUTIVE DEI PAESI CANDIDATI (ARTICOLO 7)**1. Criteri minimi per la valutazione delle capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati**

I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata:

- a) esse dovrebbero disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;
- b) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;
- c) deve essere disponibile personale idoneo a cui assegnare i compiti. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per poter attuare i programmi comunitari.

2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata alle agenzie esecutive dei paesi candidati

Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata con un controllo ex post della Commissione ad una agenzia esecutiva di un paese candidato qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'agenzia deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendicontazione contabile e finanziaria efficace e conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;
- b) un controllo finanziario e operativo recente deve dimostrare che l'assistenza comunitaria e le misure nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;
- c) l'agenzia esecutiva è soggetta a un controllo finanziario nazionale affidabile;
- d) le norme in materia di appalti sono approvate dalla Commissione che riconosce in tal modo la loro conformità al titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
- e) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

Questo approccio non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di esercitare un controllo sulle spese.